

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1877

tali ragioni io pregherei la Camera di concedere l'urgenza alla petizione 1517.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Diligenti domanda che sia dichiarata di urgenza la petizione 1517.

Se non ci sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

(È accordata.)

L'onorevole Mascilli ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**MASCILLI.** Domando io pure l'urgenza sulla petizione 1497 degli scrivani della intendenza di finanza di Campobasso, che domandano la stessa cosa di cui tratta la petizione per la quale ha parlato l'onorevole preopinante. Quindi ad entrambe queste petizioni dovrebbe essere fatta la concessione della dichiarazione di urgenza, perchè sono identiche di natura e di scopo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mascilli domanda che sia dichiarata di urgenza la petizione 1497.

Se non ci sono opposizioni l'urgenza s'intende accordata.

(È accordata.)

Chiedono un congedo, per ragioni di famiglia: l'onorevole Visocchi, di giorni 8 e l'onorevole D'Amore, di giorni 15.

Se non ci sono opposizioni questi congedi s'intendono accordati.

(Sono accordati.)

Fu trasmessa alla Presidenza una domanda d'interrogazione dell'onorevole Pissavini, della quale do lettura:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole signor ministro di agricoltura e commercio sui provvedimenti che intende proporre per migliorare la condizione degli'insegnanti tecnici e nautici. »

Domando al signor ministro se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**MAIORANA-CALATABIANO, ministro per l'agricoltura e commercio.** Siccome è imminente la discussione del bilancio, così potrei rispondere a quest'interrogazione in principio della discussione del bilancio medesimo, oppure al capitolo relativo.

**PISSAVINI.** E se il capitolo non fosse variato?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Non fa niente: resta inteso.

**PRESIDENTE.** È pure variato.

**PISSAVINI.** Sta bene. Allora si farà al capitolo.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Ho l'onore di presentare, anche a nome dell'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, la relazione sull'andamento del consorzio degli istituti di emissione, richiesta dal regio decreto per il quale venne messa in esecuzione la legge del 1874.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro di a-

gricoltura, industria e commercio della presentazione della relazione sull'andamento del consorzio degli istituti di emissione. (V. Documento, n° XVI.) Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL NUOVO CODICE DELLA MARINA MERCANTILE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della riforma del Codice della marina mercantile.

#### TITOLO IV. — DEL POTERE DISCIPLINARE.

##### CAPO UNICO.

##### Art. 452.

Oltre ai casi espressamente previsti nei precedenti articoli, sono considerate mancanze di disciplina, e represses con punizioni disciplinari:

la disobbedienza semplice;

la negligenza nel prendere il suo posto;

la mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di *quarto* e *quarta*;

la ubbriachezza senza disordine;

l'assenza dal bordo senza autorizzazione del capitano, quando non oltrepassi le 24 ore;

l'imbarco clandestino di vino, o di altre bevande fermentate;

la mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costituiscono che una lieve mancanza, o un semplice mancamento all'ordine od al servizio della nave;

la perdita, per negligenza, del libretto di matricola, o del foglio di ricognizione;

ogni fatto, non ispecialmente previsto dal presente Codice, di negligenza dei capitani o padroni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di polizia di bordo nel titolo secondo, capo nono, parte prima, del presente Codice.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

(È approvato, e lo sono del pari i due seguenti, non che la disposizione addizionale e l'annessa tabella.)

##### Art. 457.

Il capitano o padrone, annotando nel giornale nautico le mancanze e i castighi da esso inflitti, dovrà apporvi la data e la firma.

Entro 24 ore dall'ammissione a pratica, egli, anche quando non abbia l'obbligo di tenere il detto giornale, dovrà render conto all'ufficio di porto delle pene che avrà inflitte a persone dell'equipaggio, e del costo delle razioni state ridotte a titolo di punizione.